

SINTESI DEI PUNTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DELL'ALUNNO E LA SUA AMMISSIONE

Per quanto concerne l'ammissione alla classe successiva nella **SCUOLA PRIMARIA**, gli alunni sono ammessi alla classe II, III, IV, V, e alla I della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare nel documento di valutazione.

La scuola, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e adotta, inoltre, specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La non ammissione alla classe successiva è contemplata solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni e va deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto da dirigente scolastico o da un suo delegato e deve avvenire secondo i criteri definiti dal collegio dei docenti.

VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Prima di procedere alla valutazione finale, il consiglio di classe verifica per ciascun alunno la sua frequenza scolastica che deve essere pari a i tre quarti del monte ore annuale personalizzato che è definito dall'ordinamento della scuola sec. di I grado e nel quale rientrano tutte le attività svolte dall'alunno che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del c.d.c.

La scuola, tramite delibera del collegio docenti, stabilisce motivate deroghe al suddetto limite, per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno.

- La scuola deve comunicare agli allievi e alle loro famiglie il limite minimo delle ore di presenza per la validità dell'anno scolastico, rendendo note anche le deroghe al limite di ore di frequenza.
- Informare periodicamente le famiglie del numero di ore di assenza effettuate, prima degli scrutini intermedi e finali.
- Per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno, o nel caso in cui rientrino nelle deroghe, ma non si hanno elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva (II e III) anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di una o più discipline, attribuendo una valutazione con voto inferiore a 6/10 . Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

La scuola comunica, opportunamente e tempestivamente, alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti. Inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il c.d.c. presieduto dal D.S.

può anche non ammettere a maggioranza l' alunno alla classe successiva con adeguata motivazione secondo i criteri stabiliti dal collegio. Se determinante per la decisione assunta dal consiglio, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dal docente di religione cattolica può essere valido solo per quelli che si avvalgono di tali insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni e sull'interesse manifestato.

Non è più possibile non ammettere in base ad un voto di comportamento inferiore a 6/10, ma resta in vigore la non ammissione per gli studenti ai quali è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale. La valutazione del comportamento non sarà più espressa in voti decimali , ma con un giudizio sintetico.

REGOLAMENTO SULLE DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE *

art. 1 – Calcolo della percentuale di assenze – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno.

L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del succ. art.4 , comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale. **art. 2–** Solo per gli alunni neo arrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.

art. 3 – Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, conferenze ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di classe.

art. 4 – Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze **debitamente documentate**, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) motivi di salute debitamente documentati (a titolo di esempio si indicano: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno), donazioni di sangue, terapie e/o cure programmate;
- b) motivi personali e/o di famiglia (a titolo di esempio si indicano: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d'origine per motivi legali; alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza; partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.), adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;

c) l'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non deve incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico. **art. 5 – Derghe per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC.**

Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC e che optano di non essere presenti a scuola nelle ore di quell'insegnamento, le ore di assenza non saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

**Le motivate deroghe in casi eccezionali, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate."*

Va, inoltre, sottolineato che, sempre secondo l'art. 14 del DPR n. 122 del 2009, le assenze non è sufficiente che siano coperte da certificato medico contestuale, ma devono essere continuative, non sporadiche e concentrate in un lungo periodo. Fattore determinante è anche la gravità dei motivi di salute e in ogni caso deve sussistere la condizione che le

assenze non ostacolano i docenti nella valutazione dell'alunno poiché, in caso contrario, non può essere ammesso agli scrutini neanche se le assenze sono concentrate e certificate.

PROCEDURA IN CASO DI NON AMMISSIONE

Gli alunni che superano il monte ore limite di assenze, per i quali non sussiste alcuna deroga, non sono ammessi allo scrutinio finale perché è la norma stessa a stabilirne l'esclusione. In tal caso non si procede alla proposta di voto per nessuna disciplina neanche quelle in cui aveva una valutazione. Andrà apposta la dicitura " escluso dallo scrutinio finale e non ammesso alla frequenza dell'anno successivo/all'esame finale di ciclo ai sensi del comma 7, art. 14 del DPR 122/09. I riquadri dei voti non andranno riempiti, ma si riporterà il numero delle assenze del secondo quadrimestre e il totale dell'anno scolastico negli appositi riquadri.

Se l'alunno, nonostante le assenze, dal punto di vista dell'apprendimento dimostra di aver acquisito con profitto gli insegnamenti impartiti nel corso dell'anno scolastico, può essere ammesso alla classe successiva o all'esame finale.

AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 stabiliscono che in sede di scrutinio finale, presieduto dal D.S. o da un suo delegato, l'ammissione avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore personalizzato, fatte salve deroghe motivate e deliberate
2. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di Stato
3. Aver partecipato entro aprile alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI

In caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento il c.d.c. può deliberare a maggioranza la non ammissione dell'alunno pur in possesso dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio il consiglio attribuisce, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri definiti dal collegio e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Gli articoli 1, 2, 5, 8, 9, 10 e 23 riguardano rispettivamente le sedi d'esame e le commissioni, il presidente della commissione d'esame, la riunione preliminare e il calendario delle operazioni, le prove d'esame, la loro valutazione e la determinazione del voto finale, la certificazione delle competenze e gli esami d'idoneità. Invece, gli articoli 4 e 7 indicano i cambiamenti delle prove INVALSI nella scuola Primaria e Secondaria di I grado.

- **Prove INVALSI.** Nella scuola primaria le prove si sostengono in seconda e quinta. In quinta viene introdotta una prova in inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni nazionali per il curriculum. Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell'esame. Alle prove di italiano e matematica, si aggiunge la prova di inglese. Le prove saranno computer-based. La partecipazione sarà requisito per l'accesso all'Esame, ma non inciderà sul voto finale.

• **Esame conclusivo del primo ciclo.** L'ammissione all'esame è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, alla non presenza di sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all'esame, e alla partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese.

Le prove scritte dell'esame sono tre:

1. *italiano*: le tracce dovranno comprendere un testo narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;
2. *matematica*: la prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti a risposta aperta;
3. *lingua straniera*: La prova potrà consistere in: questionario di comprensione di un testo; completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole; riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; elaborazione di un dialogo su traccia articolata; elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; sintesi di un testo.

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline e prenderà in considerazione anche le competenze di Cittadinanza e Costituzione.

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Potrà essere assegnata la lode.

• **Certificazione delle competenze.** Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave europee. Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze digitali, capacità di imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed

espressione culturale Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale).

Omignano, 30/10/2018

F.S. Valutazione

Prof.ssa *Ester Ruggiero*